

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2086)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1972 (V. Stampato n. 3939)

presentato dai deputati LUCIFREDI e LUZZATTO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 1972*

**Modifiche e interpretazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 38 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

«L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dalla presente legge ha effetto dalla data di insediamento dei tribunali medesimi fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 43.

Per i giudizi sui ricorsi notificati fino alla data di insediamento, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore. Per altro una delle parti, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data suddetta, può chiedere, con istanza al presidente del collegio, che il ri-

corso sia trasmesso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, che deve indicare nella domanda.

Il presidente provvede con decreto, che deve essere notificato alle altre parti, a cura di quella che ha proposto l'istanza, entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione da parte della segreteria ».

Art. 2.

L'articolo 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto dell'articolo 38, gli atti relativi a tutti i giudizi di competenza dei tribunali amministrativi regionali, attualmente pendenti davanti ad organi, le cui attribuzioni giurisdizionali sono venute meno, sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43.

Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di scadenza dei sessanta giorni di cui al comma precedente.

Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.

Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione ».

Art. 3.

I ricorsi, già proposti ai tribunali amministrativi regionali ai sensi del secondo comma dell'originario articolo 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono d'ufficio trasmessi agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.